

CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO GRATUITO

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

il **COMUNE DI REGGIO EMILIA**, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dalla dott.ssa XXXX, nata a XXXX il XXXXX (Codice Fiscale XXXX), in qualità di dirigente del Servizio amministrativo lavori pubblici e gestione del Patrimonio giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 2023/208434, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 33 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, (di seguito denominato anche il "**Concedente**" o il "**Comune**");

concede in uso

alla **PREFETTURA DI REGGIO EMILIA**, con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 55, codice Fiscale 80011890359, legalmente rappresentato dalla dott.ssa XXXX, nata a XXXXX il XXXXX, in qualità di PREFETTO PRO TEMPORE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominata anche il "**Concessionario**" o la "**Prefettura**");

l'immobile come meglio descritto all'art. 1 ai patti e condizioni come indicati agli artt. successivi

PREMESSO CHE

- attualmente l'accoglienza dei migranti nel territorio nazionale rientra nella competenza statale in materia di immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica di cittadini extracomunitari
- la Prefettura non ha al momento attuale alcun posto disponibile nelle strutture già attivate e ha richiesto al Comune di Reggio Emilia la messa a disposizione di un immobile finalizzato all'attivazione di un HUB/centro temporaneo per l'accoglienza e distribuzione territoriale dei migranti;
- gli oneri relativi alla gestione di tutte le attività saranno in carico alla Prefettura, o di un incaricato/gestore da quest'ultima individuato, non ci saranno pertanto costi diretti in carico al Comune di Reggio Emilia derivanti dall'utilizzo della struttura individuata, ad eccezione delle utenze relative ai consumi di acqua, luce e gas;
- il Comune ha effettuato una ricognizione degli immobili disponibili comunicando, con mail del 01/08/2023, l'individuazione di una porzione dei Magazzini Comunali come meglio individuato all'art. 1 del presente contratto;
- con comunicazione, acquisita agli atti del Comune di Reggio Emilia con proprio PG 2023/0193981 del 02/08/2023, la Prefettura di Reggio Emilia ha convocato l'Amministrazione Comunale per valutare gli aspetti organizzativi e di sicurezza dell'immobile individuato;
- nell'incontro del 05/08/2023, tenutosi alla presenza della S.E. Prefetto Cocciufa, del Sig. Sindaco Luca Vecchi, si sono approfonditi gli aspetti tecnico-organizzativi relativi all'utilizzo della struttura individuata e si è concordata la fattibilità della messa a disposizione e la modalità di utilizzo della stessa;
- con comunicazione, acquisita agli atti del Comune di Reggio Emilia con proprio PG 2023/0297097 del 14/12/2023, la Prefettura di Reggio Emilia ha richiesto all'Amministrazione comunale la messa a disposizione della porzione dei Magazzini Comunale per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso individuasse immobili maggiormente idonei, di rescindere dal presente contratto di concessione per stipularne uno nuovo avente ad oggetto la concessione degli altri immobili individuati;

ART. 1 – OGGETTO

La presente concessione d'uso gratuito ha per oggetto le porzioni di fabbricato ubicate in Via Marino Mazzacurati n. 11, così censite al Catasto Fabbricati di Reggio Emilia:

- foglio 216, particella 37, subalterno 3/parte – servizi igienici,
- foglio 216, particella 37, subalterno 4/parte – capannone,
- foglio 216, particella 37, subalterno 5 - ingresso ai servizi igienici del piano terra,

il tutto come da planimetria allegata ("**Allegato A**") al presente atto.

Tutte le porzioni oggetto di concessione sono ubicate all'interno di un maggior immobile di proprietà comunale ubicato in Via Marino Mazzacurati ed hanno accesso dalla parte posteriore (lato ovest) del fabbricato stesso.

La porzione del subalterno 3, oggetto del presente contratto di concessione, ha una superficie di mq 112,00 circa ed è interamente destinata a locali per servizi igienici, docce, relativi disimpegni e locali di servizio; si sviluppa per la maggior parte al piano terra, ad eccezione di due locali (spogliatoio e wc) posti al primo piano, come indicati nella planimetria (**Allegato A**). Ai locali del piano terra si accede dall'esterno attraverso un locale ingresso/disimpegno corrispondente al subalterno 5, mentre ai locali del primo piano si accede tramite la scala comune esterna posta sul retro del fabbricato; dalla medesima scala, il Concessionario potrà accedere al locale della centrale termica, ubicata al primo piano, in prossimità dei locali spogliatoio-wc oggetto di concessione. La porzione descritta è provvista di impianto elettrico, impianto idrico-sanitario, impianto di riscaldamento a termosifoni, con caldaia autonoma alimentata a gas e destinata anche alla produzione di acqua calda. Tutti gli impianti di questa porzione hanno utenze autonome.

La porzione del subalterno 4, oggetto di contratto, attualmente indicata sulla planimetria come "capannone", ha accesso da un portone della larghezza di mt 2.40 ed ha una superficie netta di mq 623,00.

Resta esclusa dal presente contratto la porzione di unità immobiliare attualmente delimitata con recinzione metallica (H= mt 2,00), contenente materiale oggetto di sequestro giudiziario. Il locale è provvisto di impianto elettrico ed impianto di riscaldamento diffuso tramite convettori. Tutti gli impianti di questa porzione sono centralizzati, con utenze attualmente intestate al Comune di Reggio Emilia.

Il Comune consegnerà gli immobili nello stato di fatto in cui si trovano, il Concessionario dichiara di averli attentamente visionati ed assume l'impegno di eseguire a sue spese, tutte le opere che ritiene necessarie per l'uso al quale intende destinarli.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Il Contratto avrà decorrenza 20/05/2024 e scadenza il 31/12/2024, andando a sostituire il precedente inviato dal Comune alla Prefettura con pec PG 2024/10088. È facoltà di entrambe le Parti, in qualsiasi momento, recedere dal Contratto comunicandolo all'altra parte mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

ART. 3 – UTILIZZO DEL BENE

Gli Immobili potranno essere utilizzati dalla Prefettura e, per suo tramite, da un soggetto gestore dalla stessa individuato esclusivamente per la finalità per la quale vengono concessi, cioè l'attivazione di un HUB/centro temporaneo per l'accoglienza di migranti nel numero massimo consentito dalle dimensioni dell'immobile concesso. È fatto divieto al Concessionario di inserire gli immobili nell'ambito di progettazioni

nazionali, europee e/o di qualunque tipo, tenuto conto della precarietà del Contratto, o di utilizzarlo per fini diversi rispetto a quelli per i quali è concesso.

ART. 4 – SUB CONCESSIONE

In deroga all'art. 1804 c.c. comma 2 è consentita alla Prefettura la concessione a terzi del godimento degli immobili previo il consenso del Concedente, da richiedere in forma scritta via PEC o via e-mail almeno 5 (cinque) giorni prima. È obbligo della Prefettura:

- a. informare per iscritto gli eventuali terzi ai quali consentirà il godimento degli immobili della precarietà del presente Contratto, precisando che lo stesso potrà essere risolto in qualsiasi momento;
- b. riportare nel contratto che verrà sottoscritto con gli eventuali occupanti la limitazione di responsabilità a favore del Concedente di cui al presente contratto di concessione;
- c. subordinare eventuali concessioni a terzi degli immobili alla vigenza del Contratto;
- d. rispettare le comuni regole di buon vicinato, nonché obbligare al loro rispetto gli eventuali terzi ai quali consentirà il godimento degli immobili.

ART. 5 - SOPRALLUOGHI, ISPEZIONI

Il Concedente potrà ispezionare i locali concessi a mezzo di proprio personale, in qualsiasi momento anche senza preavviso.

ART. 6 – SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Tutte le spese ordinarie e straordinarie sono a esclusivo carico del Concessionario. Stante la peculiarità del contesto nel quale viene stipulato il presente Contratto, in deroga all'art. 1808 c.c. il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, nemmeno se necessarie e urgenti tenuto anche conto che il Concedente potrebbe non disporre di adeguate disponibilità liquide e che, in ogni caso, eventuali spese – ordinarie o straordinarie – di importo rilevante dovrebbero comunque essere autorizzate preventivamente nell'ambito della programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Concessionario resteranno acquisite al Concedente e/o all'eventuale diverso avente diritto senza obbligo di rimborso o indennizzo, anche quando eseguite con il consenso del Concedente e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Concedente e/o dell'eventuale diverso avente diritto di pretendere il ripristino della situazione *quo ante*. Nel caso in cui si rendano necessarie spese straordinarie che il Concessionario non intende eseguire, quest'ultimo sarà libero di recedere immediatamente dal Contratto, come peraltro previsto all'art. 2.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a conservare gli immobili e il loro contenuto con la diligenza del buon padre di famiglia.

Eventuali arredi, mobili e in generale beni che dovessero risultare presenti all'interno dell'immobile in occasione della consegna, come risulterà da apposito verbale di immissione in possesso, sono concessi, unitamente agli immobili, in uso gratuito.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

La Prefettura dichiara di essere a conoscenza del fatto che il Concedente non fornisce alcuna garanzia – e conseguentemente quest'ultimo non potrà essere chiamato a rispondere – in ordine allo stato degli immobili, alla conformità degli impianti, al rispetto della normativa sulla sicurezza, alla loro agibilità nonché alla loro idoneità generale ad ospitare persone e/o cose (tali caratteristiche saranno di seguito individuate congiuntamente anche come “**Idoneità**” degli immobili). La Prefettura si impegna ad informare per iscritto delle sopra richiamate limitazioni di responsabilità verso eventuali sub concessionari o a qualsiasi soggetto coinvolto nella gestione della struttura. La Prefettura dichiara inoltre di essere a conoscenza e di portare a

conoscenza in forma scritta i gestori e/o sub concessionari della destinazione d'uso attuale dell'immobile e che ogni suo diverso utilizzo presuppone deroga al regolamento edilizio e quindi alle norme tecniche, igienico- sanitarie e di sicurezza. Resta, pertanto, integralmente a carico della Prefettura l'attività di verifica dell'idoneità dell'immobile all'uso di suo interesse nonché ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivare da fatto doloso e colposo del custode o di terzi in genere, nonché per danni che venissero provocati da scassi, rotture o manomissioni. Il Concedente è esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno derivante da eventuale sospensione dei servizi nonché per il verificarsi di eventi quali, a titolo di esempio, incendi, scoppi, nubifragi, allagamenti, rotture e rigurgiti di fogne e tubazioni. Eventuali attività necessarie ad ottenere l'idoneità degli immobili ad ospitare persone e/o cose saranno integralmente a carico della Prefettura, e la stessa, successivamente, vigilerà costantemente per verificare la permanenza di tale idoneità. Nel caso gli immobili dovessero, anche nel prosieguo, perdere l'idoneità ad ospitare persone e/o cose, la Prefettura dovrà provvedere a darne immediata informativa agli eventuali occupanti e procedere alla loro liberazione, fatta salva la facoltà della Prefettura stessa di intervenire immediatamente, e a proprie spese, al fine di ripristinare l'idoneità all'uso.

ART. 9 – CERTIFICAZIONI

Il Concedente precisa quanto segue:

- a seguito di sopralluogo effettuato in data 20.10.2022, il comando VVF di RE ha trasmesso il Certificato di Prevenzione Incendi intestato a COMUNE DI REGGIO EMILIA – (ARCHIVIO) e relativo all'attività: 34.2.C 75.2.B 70.2.C dell'allegato I al DPR 151/11 sita nel Comune di REGGIO EMILIA VIA MAZZACURATI N. 11, (che si allega al presente atto come "**Allegato B**"); che il medesimo costituisce attestazione di generale rispetto, per quanto risultante all'atto della verifica, delle prescrizioni previste dalle normative di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio e non comporta l'annullamento dei rischi di incendio e di altro genere presso la medesima. Ciò comporta l'obbligo, da parte del titolare, di mantenere in efficienza apparecchiature, dispositivi e impianti, segnatamente quelli finalizzati alla sicurezza, di informare e addestrare il personale agli adempimenti di prevenzione e protezione e di osservare ogni altra prescrizione o condizione di esercizio riportata nel Certificato accluso. Ogni modifica di natura strutturale, impiantistica, gestionale o relativa a stoccaggi, processi, affollamenti o dotazioni che venga effettuata, rispetto alla situazione valutata all'atto del rilascio del Certificato, ne comporterà il decadere.
- A seguito di sopralluogo effettuato in data 16/08/2023, richiesto dal Comune di Reggio Emilia per verificare la possibilità di utilizzo con diversa destinazione atta a soddisfare la richiesta di accoglienza temporanea di migranti, il comando VVF di RE ha trasmesso una relazione (che sia allegata al presente atto come "**Allegato C**") nella quale si specifica che una diversa destinazione, ovvero, una destinazione di tipo residenziale, prevede l'applicazione di altre normative tecniche, soprattutto sotto il profilo dei requisiti igienico-sanitari. Tuttavia, dal mero punto di vista della sicurezza antincendio, considerata la notevole estensione della superficie, a fronte di un numero di persone presunto fino a 50 unità, si ritiene che la destinazione come dormitorio possa essere compatibile con la struttura di cui trattasi. Infatti la stessa, oltre ad avere ampia superficie, è provvista di allarme automatico antincendio, impianto idrico antincendio, illuminazione di sicurezza, estintori e strutture in calcestruzzo dotate di idonea resistenza al fuoco. Si forniscono, inoltre, alcune indicazioni ritenute necessarie ai fini della sicurezza antincendio, in particolare:
 1. posto che l'autorimessa comunale è da intendersi come compartimento a specifico rischio d'incendio, con divieto di accesso nei confronti degli ospiti, il transito degli stessi dovrà

prevedersi esclusivamente in caso di emergenza, in quanto unica via di esodo alternativa rispetto all'ingresso lato "ferrovia".

2. L'attuale conformazione dei locali non consente l'uso di fiamme libere. Resta quindi vietata la cottura di cibi con gas infiammabili, ovvero, di eventuali impianti termici alimentati con qualsiasi combustibile, privi di idonei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione all'esterno dei locali.
 3. I locali si configurano comunque come luogo di lavoro per i lavoratori dell'Organizzazione che gestirà il centro, pertanto, resta intesa la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed smi, e l'adempimento agli obblighi previsti, con particolare riguardo alla gestione delle emergenze ed alla lotta antincendio.
- A seguito di sopralluogo congiunto effettuato in data 20/09/2023, il comando VVFF di RE ha trasmesso una relazione (che sia allega al presente atto come "**Allegato D**") nella quale, al fine di valutare una via di accesso pedonale, si è definito il percorso di accesso sul lato opposto del capannone, sfociante sempre su via Mazzacurati. Il percorso si sviluppa tra due capannoni in uso sempre al Comune: uno oggetto dei locali di accoglienza, e l'altro destinato alla movimentazione di merci varie con l'impiego di automezzi pesanti a carattere saltuario. Onde evitare interferenze con i predetti automezzi, è stata collocata, con l'ausilio del personale VVFF, una rete di separazione per delimitare il passaggio degli ospiti. La larghezza del percorso è ampiamente sufficiente per garantire il transito, anche in emergenza, degli occupanti di tutto il centro di accoglienza.
 - Visto il verbale della Commissione tecnica del 07/03/2024 (che si allega al presente atto come "**Allegato E**") presieduta dal Vice Prefetto Vicario e composta da personale dei VVFF di RE, dell'Ausl di RE, del Comune di RE, del Consorzio Oscar Romero di RE (aggiudicatario del servizio di assistenza migranti per conto della Prefettura - procedura di affidamento in corso di stipula), insediata per valutare la possibilità di aumentare la capienza della struttura, oggetto del presente contratto, che riporta le misure da adottare indicate da AUSL e VV. F. In considerazione del fatto che gli interventi richiesti sono stati eseguiti dal competente Servizio Ingegneria Edifici, si prevede la possibilità dell'aumento della capacità ricettiva fino alla concorrenza di n. 100 posti.

ART. 10 – SPESE UTENZE

Restano a carico del Concedente le spese per il consumo di energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile e depurazione fognaria; mentre saranno a carico del Concessionario le spese di pulizia, smaltimento rifiuti e più in generale tutti i rimanenti oneri inerenti alla conduzione dei locali e all'esercizio dell'attività per la quale sono destinati.

ART. 11 – RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Al termine del Contratto:

- gli immobili dovranno essere restituiti liberi da persone e cose. Tutte le spese, anche legali, per la liberazione degli immobili saranno a carico integrale del Concessionario;
- la data di consegna dovrà essere comunicata con un preavviso minimo di giorni 10 (dieci). Nel periodo intercorrente tra il termine del Contratto e la data di consegna si applicheranno le disposizioni contenute nel Contratto in quanto compatibili.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di registrazione del Contratto, provvisoriamente quantificate in € 200,00, sono a carico integrale del Concessionario e dovranno essere corrisposte tramite bonifico bancario sul conto di Tesoreria intestato al Comune di Reggio Emilia che verrà all'uopo comunicato.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti contraenti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa vigente Regolamento EU n. 679/2016 ("GDPR") e della normativa applicabile.

Le Parti sono tenute, ciascuna nel proprio ambito e per proprio conto, ad osservare ed a far osservare il citato "GDPR" nonché ogni norma, regolamento, decisione o altro provvedimento vincolante applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Le parti contraenti si autorizzano reciprocamente al trattamento autonomo, comunicazione e diffusione dei dati personali, in relazione agli adempimenti connessi alla presente scrittura.

Il trattamento dei dati personali di terzi relativi allo svolgimento delle attività resta di esclusiva competenza e responsabilità del Concessionario.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o l'applicazione del Contratto è competente il Tribunale di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, data xx/xx/xxx

Esteso il presente atto, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti in segno di piena ed incondizionata accettazione

per il Comune di Reggio Emilia –

per la Prefettura di Reggio Emilia -

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti approvano specificatamente mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed inteso il loro contenuto di cui agli artt.: 1, 3 , 4, 6, 8, 9, 10.

per il Comune di Reggio Emilia –

per la Prefettura di Reggio Emilia -